
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 30.09.2009)

Allegato B

SOMMARIO

ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI	pag. 3
ART. 2 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE	pag. 5
ART. 3 - VALIDITA' DEL PIANO	pag. 5
ART. 4 - POSSIBILITA' DI ATTIVAZIONE DI NUOVE RIVENDITE A CARATTERE ESCLUSIVO	pag. 5
ART. 5 - POSSIBILITA' DI ATTIVAZIONE DI NUOVE RIVENDITE A CARATTERE NON ESCLUSIVO	pag. 6
ART. 6 - ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI NON ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 6
ART. 7 - ATTIVITA' STAGIONALI	pag. 6
ART. 8 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA	pag. 7
ART. 9 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIVENDITA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA	pag. 7
ART. 10 - CRITERI DI PRIORITA' NELL'ACCOGLIMENTO DI RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI CONCORRENTI	pag. 8
ART. 11 - TRASFERIMENTO DEL PUNTO DI VENDITA	pag. 8
ART. 12 - AMPLIAMENTO DEL PUNTO DI VENDITA	pag. 8
ART. 13 - MODALITÀ DI VENDITA E DIVIETI	pag. 9
ART. 14 - VENDITA CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI	pag. 9
ART. 15 - SUBINGRESSI	pag. 9
ART. 16 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	pag. 9
ART. 17 - ORARI	pag. 10
ART. 18 - SANZIONI	pag. 10
ART. 19 - COMUNICAZIONE AGLI UFFICI REGIONALI	pag. 10
ART. 20 - RICHIAMO ALLE ALTRE NORME	pag. 10
ART. 21 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI	pag. 10
ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 11

ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1. Il rilascio di autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinato da:

- D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 ”;
- Per quanto non previsto e disciplinato dal suddetto D.Lgs, si applica il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio ”;
- Le presenti norme hanno come ulteriore riferimento la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/549 del 10 luglio 2002 “Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”.

2. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in:

- **PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI:** esercizi previsti nel presente regolamento comunale di localizzazione tenuti alla **vendita generale di quotidiani e periodici**; sono considerati altresì punti di vendita esclusivi quelli già autorizzati ai sensi dell’art. 14 della Legge 416/81.

Tali rivendite possono destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi o i prodotti del settore non alimentare, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione; la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati all’entrata in vigore del D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170

- **PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI:** ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.lgs. 170/01, esercizi che sono autorizzati alla **vendita di soli quotidiani o di soli periodici in aggiunta ad altre merci** all’interno di esercizi ricadenti nelle tipologie sotto elencate.

L’autorizzazione per rivendita non esclusiva, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.Lgs 170/01, può essere concessa esclusivamente in abbinamento ad una delle seguenti attività:


- le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500
- i bar, esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati (prodotti editoriali di cui alla L. 7/3/2001 n 62, Art. 1), con un limite minimo di superficie di vendita di metri quadrati 120;
- gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

PLANIMETRIA ZTL

ai sensi delle Ordinanze n.ri 2171/1998–2351/1999
n.ri 2560/2002–3054/2004–3057/2004

LEGENDA

	zona 1
	zona 2
	zona 3
	zona 4



ART. 2 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Per definire le possibilità di sviluppo delle rivendite di quotidiani e periodici il territorio comunale è diviso nelle zone commerciali di seguito definite:

- **Zona 1**
 - **Livigno/Zona a traffico limitato** – *individuata come da planimetria allegata al presente regolamento*
 - **Trepalle**
- **Zona 2**
 - **Livigno/esclusa zona a traffico limitato**

ART. 3 - VALIDITA' DEL PIANO

Le norme programmatiche di cui al presente Regolamento Comunale di Localizzazione dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi hanno valore per la durata di due anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale. Sarà, comunque possibile procedere ad una revisione anticipata del presente piano a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale. Alla scadenza del termine esse potranno essere aggiornate qualora ciò sia necessario, per adattarle a sopraggiunti e sostanziali modifiche della situazione normativa o distributiva della rete di vendita.

Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio di vendita di giornali e riviste di tipo esclusivo e non esclusivo non previste dalle norme programmatiche del presente atto.

ART. 4 - POSSIBILITA' DI ATTIVAZIONE DI NUOVE RIVENDITE A CARATTERE ESCLUSIVO

In base ai risultati dell'analisi condotta sul rapporto fra domanda locale di quotidiani e periodici e rivendite presenti nel territorio, nel periodo di validità del presente Piano, potranno essere rilasciate autorizzazioni di vendita a carattere esclusivo, nelle singole zone nei limiti definiti dalla seguente tabella:

ZONA	Esercizi esistenti	Da Autorizzare
Zona 1 ZTL	2 esclusivi	Nr. 0 esclusivi
Zona 1 Trepalle	0	Nr. 1 esclusivo
Zona 2 Livigno	3 esclusivo	Nr. 0 esclusivi

Gli esercizi a carattere promiscuo, operanti con autorizzazioni rilasciate in base all'art. 14 della legge 416/1981, sono considerati rivendite in forma esclusiva nel computo delle autorizzazioni. Limitatamente a questi esercizi l'autorizzazione relativa alla vendita di quotidiani e periodici può essere ceduta separatamente dalla restante attività commerciale, per attivare una rivendita a carattere esclusivo. In caso di cessazione dell'attività o di rinuncia alla vendita di giornali potrà essere rilasciata, nella stessa zona, una nuova autorizzazione per la vendita a carattere esclusivo, con le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento.

ART. 5 - POSSIBILITA' DI ATTIVAZIONE DI NUOVE RIVENDITE A CARATTERE NON ESCLUSIVO

In base all'analisi della rete locale delle rivendite di giornali le autorizzazioni alla vendita in forma non esclusiva di soli quotidiani o di soli periodici, anche a carattere stagionale, potranno essere rilasciate unicamente a:

- **esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande - "BAR"** alle seguenti condizioni:
 - **Bar** di cui alla denominazione art. 6.1 lettere e) f) g) h) della Del.G.R. 23.01.08, n. 8/6495 in attuazione della L.R. 24.12.2003 n. 30;
 - il rilascio delle autorizzazioni è riservato solo nella Zona 1 (ZTL e Trepalle) e Zona 2 - Livigno;
 - sono esclusi dal rilascio delle suddette autorizzazioni i punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - gli esercizi devono riservare, per la vendita in forma non esclusiva, una superficie espositiva non inferiore a mq. 20 (per superficie espositiva si intende la superficie orizzontale e/o verticale, continua, attrezzata all'esposizione al pubblico di periodici e/o quotidiani).
- **distributori di carburanti** con superficie minima di 1500 mq
- **esercizi commerciali** per la vendita di libri e prodotti equiparati con una superficie di vendita di almeno 120 mq.
- **esercizi commerciali specializzati** limitatamente a pubblicazioni strettamente inerenti la loro attività commerciale. La vendita di riviste specialistiche è soggetta ad autorizzazione, ma non sono previsti limiti numerici per tali attività complementari, fatta salva la verifica di reale congruenza tra attività prevalente e tipologia delle pubblicazioni oggetto di autorizzazione.
L'autorizzazione alla vendita di pubblicazioni in forma non esclusiva non può essere oggetto di cessione o trasferimento separato dall'autorizzazione prevalente.

ART. 6 - ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI NON ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

La diffusione e la distribuzione di quotidiani e periodici può essere effettuata senza autorizzazione amministrativa se esercitata nella forma di:

- vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi effettuata ricorrendo all'opera di volontari, a scopo di propaganda;
- vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- consegna porta a porta e di vendita ambulante curata da editori, distributori, edicolanti;
- vendita in alberghi o pensioni, limitatamente ad un'attività di servizio ai clienti

ART. 7 - ATTIVITA' STAGIONALI

Possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale per l'apertura di nuovi punti di vendita esclusivi o non esclusivi. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche

frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

ART. 8 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

- L'attività di vendita di quotidiani e periodici, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/98.
- In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs n. 114/98 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all'art. 2 D.P.R. 252/98.
- Non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena:
 - a) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni e per la quale è stata applicata una pena superiore al minimo;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - c) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 C.P. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
 - d) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla L. 575/65, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIVENDITA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA

L'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica, sia in forma esclusiva che non esclusiva è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata dal Funzionario Responsabile, nel rispetto delle disposizioni generali di localizzazione determinate dall'Amministrazione nel presente regolamento.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

1. Tale domanda di autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - b) dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e

- igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

ART. 10 - CRITERI DI PRIORITA' NELL'ACCOGLIMENTO DI RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI CONCORRENTI

Nel caso si rendano disponibili delle autorizzazioni, nel rispetto del contingente di zona previsto nel piano di localizzazione, il Responsabile dell'Ufficio competente, su indicazione della Giunta Comunale, provvede all'emanazione di un bando pubblico, dando notizia della disponibilità tramite avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, con previsione di un termine perentorio per la presentazione delle domande.

Nell'esaminare le domande presentate per una stessa zona, il Responsabile dovrà attenersi al seguente ordine di priorità:

- maggiore superficie espositiva da destinare all'edicola, con un minimo di mq. 20. (Per superficie espositiva si intende la superficie orizzontale e/o verticale, continua, attrezzata all'esposizione al pubblico di periodici e quotidiani)
- rilevanti elementi di attrazione di traffico, quali scuole, sedi di attività culturali, sportive, uffici pubblici, esercizi commerciali o artigianali

Nel caso in cui applicati i criteri sopra indicati, permanga una parità di punteggio sarà preso in considerazione l'ordine cronologico della domanda come attestato dalla data di ricevimento e dal numero di protocollo generale del Comune. Tra domande pervenute nello stesso giorno, si procede mediante estrazione a sorte in presenza degli interessati.

ART. 11 - TRASFERIMENTO DEL PUNTO DI VENDITA

Per il trasferimento nell'ambito della stessa zona deve essere data semplice comunicazione all'Ufficio competente, indicando sia la collocazione attuale che quella di nuova ubicazione, che dovrà essere rispondente alle indicazioni del piano. L'attività può essere iniziata immediatamente, fatta salva la possibilità, per il comune, di intervenire in forma inibitoria dell'attività nel momento in cui si accertino la mancanza di elementi fondamentali.

Per il trasferimento di un punto di vendita in zona diversa da quella in cui opera occorre presentare una richiesta di autorizzazione con le procedure definite all'art. 10 del presente regolamento.

Il trasferimento di sede di una rivendita non esclusiva può avvenire solo unitamente all'attività principale a cui è abbinata.

ART. 12 - AMPLIAMENTO DEL PUNTO DI VENDITA

L'ampliamento di una rivendita è soggetto a semplice comunicazione all'Ufficio competente, l'attività può essere iniziata immediatamente, fatta salva la possibilità, per il comune, di intervenire in forma inibitoria dell'attività nel momento in cui si accertino la mancanza di elementi fondamentali.

ART. 13 - MODALITÀ DI VENDITA E DIVIETI

La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita);
- il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazioni ai punti di vendita esclusivi e non-esclusivi che effettuano la rivendita;
- deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

ART. 14 - VENDITA CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Per l'installazione di distributori automatici, gestiti dai rivenditori, deve essere data previa comunicazione all'Ufficio competente, oltre ad avere svolto le procedure richieste dal Regolamento Edilizio e dalle norme relative all'occupazione di suolo pubblico, ove necessarie.

ART. 15 - SUBINGRESSI

Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di rivendita non esclusiva, l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione.

E' consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica anche separatamente dall'attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

L'attività da parte del subentrante potrà essere iniziata dal momento della presentazione all'ufficio della comunicazione di subingresso, corredata dall'atto comprovante la disponibilità dell'azienda regolarmente registrato. La comunicazione di cessazione da parte del soggetto cedente dovrà precedere la comunicazione effettuata dal soggetto subentrante o essere presentata contemporaneamente.

ART. 16 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Sia la cessazione che la sospensione temporanea dell'attività deve essere comunicata all'ufficio competente.

In caso di chiusura temporanea di una rivendita o di impedimento temporaneo occorre esporre in modo visibile all'esterno della rivendita un apposito cartello indicante il periodo di chiusura e l'ubicazione di 3 rivendite più vicine.

Qualora il titolare di un esercizio intenda sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore ad un mese, ma non superiore ad un anno, dovrà far pervenire apposita comunicazione all'Ufficio Commercio prima dell'inizio della sospensione stessa.

Qualora la chiusura si debba prolungare oltre l'anno, l'interessato dovrà presentare apposita domanda prima della scadenza, indicando i gravi e giustificati motivi che rendono necessaria la proroga.

In caso di esigenze particolari o di comprovati problemi di salute può essere affidata temporaneamente la gestione ad altro soggetto che disponga dei requisiti soggettivi, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale che potrà sollevare eventuali cause ostantive entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella frazione di Trepalle non sarà consentita la chiusura per ferie senza che il responsabile dell'attività affidi la vendita integrale di tutte le pubblicazioni ad altro esercizio, dandone comunicazione al Comune. Il rivenditore incaricato dovrà richiedere autorizzazione temporanea al Comune per il periodo della durata delle ferie del titolare dell'autorizzazione del punto di vendita esclusivo/non esclusivo.

ART. 17 – ORARI

Allo scopo di garantire al pubblico degli acquirenti potenziali la massima possibilità di acquisto dei prodotti editoriali, l'orario di funzionamento dei punti vendita esclusivi non deve essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato ed almeno sino alle ore 13 della domenica.

Ogni rivendita deve esporre un cartello con l'orario di attività ed in caso di chiusura deve indicare le tre rivendite esclusive più vicine aperte.

Le pubblicazioni devono essere poste in vendita subito dopo il loro ricevimento con tempestività ed impegno professionale tali da favorire lo sviluppo della loro diffusione.

ART. 18 - SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del D.Lgs 114/98.

Chiunque violi il divieto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170 è punito con la sanzione amministrativa da €1.000,00 a €3.000,00.

L'accertamento delle infrazioni è in linea generale di competenza del Corpo Polizia Locale.

ART. 19 - COMUNICAZIONE AGLI UFFICI REGIONALI

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 degli indirizzi regionali di attuazione del D.lgs 170/01 viene data comunicazione agli uffici competenti del Settore Commercio della Giunta Regionale, di ogni variazione relativa a subingressi, cessazioni, decadenze e rilasci entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

Sono altresì comunicate tali variazioni ai seguenti Enti:

- FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) – Via Petrarca 6 - Milano
- SNAG (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai) Provincia di Sondrio - Unione Commercio Via del Vecchio Macello 4/C- Sondrio
- ANADIS (Associazione Nazionale Distributori Stampa) - Viale Piceno 36 - Milano

ART. 20 - RICHIAMO ALLE ALTRE NORME

Per quanto non definito dalle presenti norme si applicano per analogia le norme statali e regionali vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa, il regolamento comunale approvato con Deliberazione del C.C. 92 del 28.09.07, nonché le norme del Contratto Nazionale che regola il rapporto tra Editori e le rivendite di quotidiani e periodici .

ART. 21 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. In attuazione del D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170 e con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intende abrogato il "Piano di sviluppo e di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 09.11.1984".

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 16° giorno dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio conseguente al positivo espletamento delle procedure di approvazione ed omologazione previste per legge.